

Lombardia

Delib.G.R. 3-12-2008 n. 8/8571

Atto di indirizzo alle province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 22 dicembre 2008, n. 52.

**Delib.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8/8571 <sup>(1)</sup>.**

**Atto di indirizzo alle province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 22 dicembre 2008, n. 52.

---

La Giunta regionale

Visti:

– il *D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59* «Attuazione integrale della *direttiva 96/61/CE* relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;

– il *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

– la *L.R. 12 dicembre 2003, n. 26* «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

– la nuova direttiva quadro sui rifiuti definitivamente approvata dal Consiglio UE il 20 ottobre 2008;

Preso atto che il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture della D.G. Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile riferisce che:

– nel 2007/2008 sono state rilasciate dalla Regione Lombardia diverse autorizzazioni integrate ambientali per impianti di smaltimento e/o recupero che effettuano miscelazione di rifiuti finalizzata all'ottimizzazione delle successive fasi di trasporto e/o recupero e/o smaltimento;

– operazioni di miscelazione di rifiuti sono effettuate anche da impianti di trattamento rifiuti non ricadenti nell'ambito della normativa AIA ed autorizzati dalle Province territorialmente competenti;

Preso atto altresì che il dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture della D.G. Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile riferisce che:

- l'attività di miscelazione non era stata ad oggi codificata con una precisa operazione di recupero/smaltimento rifiuti, né da normative regionali, né comunitarie o nazionali, e che pertanto è stata autorizzata con operazioni diverse;

- la miscelazione è comunque stata sempre autorizzata come attività di gestione rifiuti, con la conseguente valutazione degli impatti ambientali;

Atteso che con la presente delibera si codifica con precisione con quale operazioni di recupero/smaltimento sia da autorizzare la miscelazione;

Rilevato che le prescrizioni tipo relative alla miscelazione di rifiuti, attualmente inserite nelle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, sono state individuate nel 1998 dall'allora esistente Comitato Tecnico ex *art. 17 della L.R. n. 94/1980* e devono essere aggiornate alla luce del *D.Lgs. 152/06*;

Considerato che l'*art. 187 del D.Lgs. 152/06* vieta la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G della parte IV del medesimo decreto ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, salvo deroghe autorizzate a precise condizioni;

Valutato che la miscelazione di rifiuti indiscriminata può comportare rischi per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza dei lavoratori, a causa di reazione impreviste o emanazione di sostanze tossiche;

Considerato che per alcuni impianti, in conseguenza alle presenti determinazioni, l'attività di miscelazione dovrà essere identificata, per adeguamento formale, con una operazione diversa da quella con cui è attualmente autorizzata, senza che sia introdotta alcuna nuova attività di gestione rifiuti o modifica delle esistenti;

Considerato che le presenti determinazioni garantiscono una maggiore tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto che, per gli impianti già autorizzati alla miscelazione, per i quali l'adeguamento alla presente delibera comporti l'identificazione con le operazioni D13/R12 di quanto già autorizzato, tale adeguamento formale non debba comportare l'assoggettamento a procedure di VIA o di verifica di VIA;

Ritenuto necessario:

- uniformare i criteri con cui vengono autorizzate le operazioni di miscelazione di rifiuti, sia non in deroga, che effettuate ai sensi del 2° comma dell'*art. 187 del D.Lgs. 152/06*;

- definire le modalità di individuazione delle condizioni specifiche alle quali autorizzare la miscelazione in deroga ai sensi del 2° comma dell'*art. 187 del D.Lgs. 152/06*;

- individuare i CER dei rifiuti derivanti dalla miscelazione per garantire una migliore tracciabilità dei rifiuti, ai fini di una loro corretta gestione, la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori;

- impartire linee di indirizzo a contenuto generale, alle quali devono uniformarsi, per quanto di competenza, tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'iter autorizzativo;

Preso atto delle valutazioni e considerazioni del dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture della D.G. Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile che a fronte di quanto sopra esposto, propone di adottare un atto che disciplini le procedure ed i criteri con cui richiedere, autorizzare ed esercitare le operazioni di miscelazione dei rifiuti sia non in deroga, che effettuate ai sensi del 2° comma dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06, secondo le modalità riportate nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Atteso che nella riunione tenutasi il 30 ottobre 2008 per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di AIA relative al recupero e smaltimento di rifiuti è stato valutato ed approvato il testo dell'allegato atto di indirizzo recante «Determinazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

---

1. di approvare l'atto di indirizzo recante «Determinazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti» allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, alle quali devono uniformarsi, per quanto di competenza, tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'iter autorizzativo;

2. di disporre che le presenti determinazioni si applichino dalla data di pubblicazione dell'atto alle istruttorie in corso per il rilascio di autorizzazioni a nuovi impianti, per i rinnovi o le modifiche di autorizzazioni esistenti, per i riesami di AIA: i titolari dovranno pertanto presentare le informazioni integrative necessarie entro 60 giorni;

3. le ditte che sono già autorizzate ad effettuare miscelazione di rifiuti e/o unione di rifiuti della medesima tipologia merceologica, dovranno presentare un piano di adeguamento alle presenti determinazioni entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto, che sarà oggetto di valutazione da parte

dell'Autorità competente, con approvazione entro e non oltre il primo provvedimento utile di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione vigente;

4. nelle more dell'approvazione del piano di adeguamento di cui al punto precedente, i gestori potranno continuare ad operare secondo le autorizzazioni precedentemente rilasciate;

5. le determinazioni in allegato possono essere utilizzate, per quanto pertinenti, come linee guida dalle Autorità competenti, anche nel caso in cui l'unione di rifiuti aventi diverso CER non sia miscelazione come definita in allegato (operazione D13/R12), ma costituisca parte di un procedimento tecnologico diversamente autorizzato (ad esclusione del mero stoccaggio D15/R13);

6. che, per gli impianti già autorizzati alla miscelazione, per i quali l'adeguamento alla presente delibera comporti la codificazione con le operazioni D13/R12 di quanto già autorizzato, tale adeguamento formale non sia assoggettato a procedure di VIA o di verifica di VIA;

7. di comunicare il presente decreto alle Province lombarde, all'ARPA Lombardia e di disporre la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di far presente che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di pubblicazione.

---

Allegato

## **Determinazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti**

### **1 - Definizioni**

*Miscelazione*: unione di rifiuti aventi diverso CER, al fine di inviare la miscela ottenuta ad un diverso impianto di smaltimento o recupero.

In particolare, la miscelazione, in considerazione dell'[articolo 187 del D.Lgs. 152/06](#), si distingue in:

*Miscelazione non in deroga*: miscelazione di rifiuti non espressamente vietata dall'articolo 187 del *D.Lgs. 152/06*, comma 1.

*Miscelazione in deroga*: miscelazione autorizzata secondo il comma 2 dell'art. 187 del *D.Lgs. 152/06*.

Nel caso in cui la miscelazione sia effettuata tra rifiuti della medesima tipologia merceologica (es. batterie, oli esausti, RAEE, rottami ferrosi... di diversa provenienza), l'Autorità competente potrà stabilire di non prescrivere alcuni dei punti previsti al paragrafo 4, fatti salvi la sicurezza dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

---

## **2** *Esclusioni*

Un impianto autorizzato ad effettuare operazioni di recupero o smaltimento, ad eccezione del mero stoccaggio (D15, R13), può trattare i diversi CER autorizzati per tale operazione, senza che sia esplicitamente autorizzata l'operazione di miscelazione degli stessi, laddove questa risulti essere fase che costituisce parte integrante del procedimento tecnologico autorizzato.

Questo in quanto l'autorizzazione delle operazioni citate valuta già il trattamento congiunto dei diversi rifiuti e disciplina la tracciabilità delle partite di rifiuti in ingresso e in uscita.

Infatti per i codici autorizzati e trattati, ad esempio in un impianto di inertizzazione (D9) o di depurazione biologica (D8), non sarà da autorizzare l'operazione di miscelazione.

Sarà necessaria la specifica autorizzazione (D13 o R12) qualora la miscela di rifiuti non venga trattata nell'impianto, ma sia conferita ad un diverso impianto per ulteriori interventi di smaltimento o recupero.

Si ritiene opportuno inoltre ribadire che queste considerazioni non valgono per impianti autorizzati a sole operazioni di stoccaggio (D15, R13), in seguito alle quali non può avvenire alcun cambio di CER.

---

## **3** *Operazioni di miscelazione*

La miscelazione, come definita dal paragrafo 1, costituisce attività di gestione di rifiuti e deve pertanto essere disciplinata nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ed è soggetta a specifiche prescrizioni che vengono successivamente riportate (paragrafo 4).

L'effettuazione di operazioni di miscelazione, anche non in deroga, dovrà essere definita nel provvedimento di esercizio, secondo le prescrizioni indicate e sulla base di quanto previsto e consentito nel progetto approvato.

Le operazioni relative alla miscelazione dei rifiuti sono classificate come segue:

a) l'operazione di miscelazione finalizzata al recupero dei rifiuti deve essere individuata come operazione R12 dell'allegato C;

b) l'operazione di miscelazione finalizzata allo smaltimento deve essere individuata come operazione D13 dell'allegato B.

Le operazioni di miscelazione R12 oppure D13 devono essere annotate sul registro di miscelazione, facendo riferimento alla precedente operazione di carico (dallo stoccaggio D15 o dal ricondizionamento D14 per l'operazione di miscelazione D13, dalla messa in riserva R13 per l'operazione di miscelazione R12).

### **3.1 – Miscelazione non in deroga**

I soggetti interessati dovranno indicare nella domanda di autorizzazione:

- a) i CER che originano la miscela (rifiuti di partenza);
- b) le attrezzature, gli impianti e le modalità operative;
- c) il CER della miscela ottenuta;
- d) il tipo di recupero/smaltimento finale cui sarà destinata la miscela.

### **3.2 – Miscelazione in deroga**

Le operazioni di miscelazione dei rifiuti effettuate ai sensi del 2° comma dell'art. 187 del [D.Lgs. 152/06](#), possono essere autorizzate, in deroga al divieto generale, a condizione che sia effettivamente dimostrato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 178, comma 2 del [D.Lgs. 152/06](#), con la finalità di rendere più sicuri il recupero e lo smaltimento.

Il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione di miscelazioni in deroga è subordinata alla presentazione all'ente competente di una specifica domanda da parte del soggetto titolare.

La domanda di autorizzazione alla miscelazione in deroga dovrà comprendere una relazione dettagliata, da cui risultino:

a) il conseguimento degli effettivi e dimostrati miglioramenti nella sicurezza del processo complessivo di smaltimento o recupero, dettagliando i criteri e le finalità, in funzione del trattamento finale a cui sarà sottoposta la miscela;

b) le attrezzature, gli impianti e le modalità operative;

c) i tipi di miscelazione da effettuarsi, i CER interessati (rifiuti di partenza);

d) le caratteristiche chimico-fisiche dei singoli rifiuti che si intendono miscelare;

e) la descrizione dettagliata dell'organizzazione dei processi per ogni singolo carico di rifiuti avviati alla miscelazione, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione;

f) le prove di miscelabilità da effettuarsi con la relativa durata;

g) il CER della miscela ottenuta;

h) il tipo di recupero/smaltimento finale cui sarà destinata la miscela.

---

#### **4** *Prescrizioni relative alla miscelazione di rifiuti*

##### **4.1 - Prescrizioni generali per la miscelazione, da disciplinare nell'autorizzazione all'esercizio**

- La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti nel medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (indipendentemente, per i rifiuti pericolosi, dall'appartenenza alla stessa categoria dell'allegato G), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate;
- è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dare origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, polimerizzazione;
- la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine numerate in modo progressivo, (modello definito al paragrafo 7) le tipologie (CER e per i rifiuti pericolosi la classe di rischio di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.Lgs.152/06) e le quantità dei rifiuti miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;

- sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il codice CER attribuito alla miscela risultante, secondo le indicazioni del paragrafo 5;
- deve sempre essere allegata al formulario la scheda di miscelazione (modello definito al paragrafo 7);
- sul formulario, nello spazio note, dovrà essere riportato «scheda di miscelazione allegata»;
- le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo accertamento preliminare da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nell'apposito registro di miscelazione;
- la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- la miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti;
- in conformità a quanto previsto dal [D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003](#) è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'[articolo 7 del citato D.Lgs. 36/03](#);
- non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista nell'operazione R10;
- la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica: tale condizione dovrà essere dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi dell'[art. 2 del D.M. 3 agosto 2005](#) che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica, che dovrà pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole componenti della miscela;
- ogni miscela ottenuta sarà registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
- le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11



dell'allegato C alla parte IV del [D.Lgs. 152/06](#), o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B relativo alla parte IV del [D.Lgs. 152/06](#);

- i rifiuti aventi codice CER xx.xx.99 sono ammessi a miscelazione, solo se di tipologia ben definita in sede di istanza.

#### **4.2 – Prescrizioni integrative per la miscelazione in deroga ai sensi dell' art. 187, da disciplinare nell'autorizzazione all'esercizio**

Le attività di miscelazione in deroga devono essere condotte, inoltre, in conformità alle seguenti specifiche condizioni, integrative rispetto a quelle indicate per la miscelazione non in deroga:

- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, anche mediante l'ausilio di specifici reagenti, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si potrà procedere alla miscelazione;

- il registro di miscelazione deve riportare, oltre a quanto previsto nelle prescrizioni generali relative alla miscelazione:

- la tipologia ed autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela di rifiuti;

- le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche richieste dall'impianto terminale di recupero o smaltimento, anche in forma di rimando a documentazione da tenere allegata al registro;

- la data e gli esiti delle prove di miscelazione, anche quelle con esiti negativi e relative ad operazioni pertanto non effettuate;

- annotazioni relative alle operazioni di miscelazione;

- ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata a relativo impianto di recupero/smaltimento, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo.

---

## **5 Codifica delle miscele**

Il codice della miscela risultante dovrà essere individuato secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla Parte IV del [D.Lgs. 152/2006](#),

pertanto a partire dalla famiglia dei CER 19, in quanto prodotta da un impianto di trattamento rifiuti.

Nel caso la miscela sia costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il CER della miscela dovrà essere pericoloso.

L'Autorità competente potrà valutare in fase autorizzativa l'assegnazione del CER prevalente (miscelazione esclusivamente tra rifiuti non pericolosi) o pericoloso prevalente (miscela comprendente rifiuti pericolosi), esclusivamente nel caso in cui si tratti della miscelazione di rifiuti della medesima tipologia merceologica (es. batterie, oli esausti, RAEE, rottami ferrosi... di diversa provenienza).

---

---

## **6** *Piano di adeguamento*

Le ditte che sono già autorizzate esplicitamente ad effettuare miscelazione di rifiuti, dovranno presentare un piano di adeguamento alle presenti determinazioni, che contenga in particolare:

- l'inquadramento dell'operazione di miscelazione come D13 e/o R12, dove già non presente nelle autorizzazioni vigenti;
  - le informazioni richieste al punto 3.1 o 3.2, a seconda del tipo di miscelazione (non in deroga o in deroga) effettuata;
  - il recepimento delle prescrizioni di cui al paragrafo 4.
- 

---

## **7** .....

(2) Il punto 7 non è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

---

## **8** *Modello registro e scheda di miscelazione*

## **SCHEMA TIPO DI REGISTRO DI MISCELAZIONE**

<i>Mov. Reg. Carico</i>	<i>CER</i>	<i>Produttore</i>	<i>Data arrivo</i>	<i>Peso Carico (t)</i>	<i>Classe di rischio (H)</i>	<i>Reazioni/Note</i>	<i>Analisi</i>	<i>CER uscita</i>	<i>Peso Scarico (t)</i>	<i>Area stoccaggio</i>	<i>Mov. Reg. Scarico</i>
[1]											[2]
.....											
.....											

## **SCHEMA TIPO DI SCHEDA DI MISCELAZIONE**

<i>CER uscita</i>	<i>Peso Scarico (t)</i>	<i>CER miscelati</i>	<i>Mov. Reg. Carico</i>	<i>Produttore</i>	<i>Data arrivo</i>	<i>Peso Carico (t)</i>	<i>Reazioni/Note</i>	<i>Allegata analisi [3]</i>	<i>Mov. Reg. Scarico</i>
-------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------

La scheda di miscelazione potrà essere sostituita da una copia della pagina del registro di miscelazione relativa alla specifica miscela.

[1] Dal numero di movimento del Registro di Carico è possibile risalire al formulario e agli altri dati previsti dalla norma.

[2] Dal numero di movimento del Registro di Scarico è possibile risalire al formulario, al destinatario, alle operazioni di smaltimento/recupero alla scheda di miscelazione alla data di uscita, all'eventuale analisi ecc. – La registrazione di scarico dovrà essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti per la compilazione del Registro di Scarico (entro 7 giorni).

[3] Indicare se è stata effettuata analisi (si/no).

---